

DELIBERA N. 151/24/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GONARS (UD) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;*

VISTA la nota del 2 maggio 2024 (prot. n. 0121665) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Gonars per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione presentata dal Consigliere comunale Ivan Cignola con riferimento alla pubblicazione, da parte dell’Assessore comunale Davide Savorgnan, sulla pagina Facebook *“Sei Di Gonars Se”*, di *“comunicazioni dell’ente [...] non urgenti, non improcrastinabili e soprattutto non impersonali”*. Nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dal Comitato è stata rilevata inoltre *“la pubblicazione, in data 24 aprile 2024, nella home page del sito istituzionale del Comune di Gonars, nella sezione denominata “Gonars informa” (<https://www.comune.gonars.ud.it/it/gonarsinoforma-99605>) e in una pagina apposita (<https://servizi-gonars.regione.fvg.it/it/festa-della-liberazione244034>), di una locandina dedicata alla Festa della liberazione del 25 aprile, riportante il logo del Comune e la dicitura: “Per ricordare le radici della nostra Democrazia – Il Sindaco – Dott. Ivan Diego Boemo”*. In particolare, il Comitato ha proposto l’archiviazione del procedimento *“in quanto i due post oggetto di segnalazione non appaiono riconducibili alle attività di comunicazione ed informazione istituzionale come definite dall’art. 1, comma 4, della L. 150/00 e risultano quindi estranei all’ambito di applicazione del divieto, mentre l’avvenuta rimozione della locandina celebrativa della ricorrenza del 25 aprile, riportante nome e cognome del Sindaco, costituisce una forma di adeguamento spontaneo ai sensi dell’art. 29, comma 7 della delibera n. 90/24/CONS”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 29 aprile 2024 con la quale il Comune di Gonars ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- in merito al post pubblicato dall’Assessore Davide Savorgnano su Facebook, gruppo *“Sei di Gonars se”* lo stesso era *“dettato dall’esigenza, segnalata dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti - NET SPA-, di effettuare una ricognizione propedeutica alla sostituzione dei bidoni danneggiati al fine di garantire una gestione più efficiente e un servizio migliore ai cittadini”*;

- in merito alla presenza sul sito istituzionale del Comune di Gonars di una locandina dedicata alla Festa della Liberazione, si precisa che *“la locandina non comprendeva alcun messaggio ai cittadini, non venivano fissate cerimonie o incontri né vi era alcun invito a partecipare ad iniziative organizzate dall’Amministrazione”* e *“La firma del Sindaco sulla locandina che ricordava il sacrificio di quanti hanno lottato per un’Italia democratica non ha dato alcun vantaggio dal punto di vista comunicativo al Sindaco attualmente in carica. In ogni caso in considerazione della Vs. nota si è*

provveduto alla rimozione della pubblicazione della locandina dal sito istituzionale in data 28.04.2028 ore 9.35”;

PRESA VISIONE degli *screenshot* dei *post* oggetto di segnalazione pubblicati sulla pagina Facebook denominata “*Sei di Gonars Se*” e della locandina relativa alla Festa della Liberazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gonars, allegata alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

CONSIDERATO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti

titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RITENUTO che, con riferimento alla pagina Facebook denominata "*Sei di Gonars Se*" oggetto di segnalazione, gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità all'amministrazione comunale di Gonars in quanto non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell'ente;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alle fattispecie oggetto di segnalazione del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

RILEVATO invece che la pubblicazione in data 24 aprile 2024 sul sito istituzionale del Comune di Gonars della locandina relativa alla Festa della Liberazione comunicazione, oggetto di accertamento da parte del competente Comitato, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 e ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna per le elezioni europee;

RITENUTO che tale iniziativa di comunicazione istituzionale posta in essere dal Comune di Gonars attraverso la pubblicazione di una locandina dedicata alla Festa della liberazione del 25 aprile, appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in quanto non presenta il requisito di impersonalità cui la norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, pur essendo ravvisabile l'indispensabilità e l'indifferibilità della comunicazione con riferimento alla ricorrenza della Festa della Liberazione, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto la locandina riporta il logo del Comune ed è sottoscritta dal Sindaco "*Dott. Ivan Diego Boemo*";

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO tuttavia che, come risulta dalle controdeduzioni trasmesse dal Comune di Gonars, l'ente ha "*provveduto alla rimozione della pubblicazione della locandina dal sito istituzionale in data 28.04.2028 ore 9.35*";

PRESO ATTO che il competente Comitato ha accertato l'avvenuta rimozione della locandina celebrativa del 25 aprile dal sito istituzionale del Comune di Gonars;

RITENUTO che la rimozione della locandina in questione configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in merito alla proposta di archiviazione degli atti;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Gonars e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba